



TRIBUNALE DI FIRENZE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 10250/08 R.G.N.R.
N. ~~5863/08~~ R.G. GIP

Il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Anna Favi,

letta la richiesta presentata dal P.M. in data 17.2.2010, volta ad ottenere l'applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di:

TAGLIAVIA FRANCESCO nato a Palermo l'8.6.1954, attualmente detenuto per altre cause presso la Casa Circondariale di Viterbo

INDAGATO

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori; agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLIAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte; in Roma il 14.5.1993, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il giornalista Maurizio COSTANZO in ragione delle posizioni pubblicamente assunte a favore dell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a incidere sull'esercizio

1 cf

delle libertà fondamentali tra le quali il diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti-;

faceva esplodere un ingente quantitativo di esplosivo (costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina, opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo D, parcheggiata in via Ruggero Fauro, strada che il Maurizio COSTANZO avrebbe dovuto obbligatoriamente percorrere all'uscita dal Teatro Parioli, al termine dello spettacolo televisivo "Maurizio Costanzo Show") al passaggio dell'autovettura condotta dall'autista DEGNI Stefano, con a bordo il giornalista e la convivente DE FILIPPI Maria, seguito dall'auto di scorta con a bordo le guardie giurate RE Aldo e DE PALO Domenico;

e cagionando così il ferimento quantomeno delle seguenti persone:

- BENINCASA Alessandra nata a Napoli il 21.07.1959 (gg. 5)
- BETTI Roberto nato a Roma il 09.09.1932 (gg. 20)
- BONAFEDE Silvana nata a Palermo il 05.12.1965 (gg. 7)
- CIADULLO Massimo nato a Roma il 23.04.1944 (gg. 3)
- CICHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (due punti sutura)
- COSTANZO Maurizio nato a Roma il 28.08.1938
- CRIPPA Maria Teresa nata a Genova il 18.11.1987 (gg. 30)
- DE PALO Domenico nato a Roma il 05.08.1957 (gg. 5)
- DJUARIAN nata in Indonesia il 04.03.1952 (gg. 2)
- FRANCIOSA Massimo nato a Roma il 23.07.1924 (gg. 10)
- GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Maria Carolina nata a Napoli il 09.02.1955 (gg. 7)
- GAMBETTA Claudia nata a Roma il 03.06.1972 (gg. 5)
- GRANIERI Serenella nata a Roma il 07.12.1941 (gg. 8)
- MIRANDA Maurizio nato a Roma il 29.12.1952 (gg. 7)
- MONACO Carmela nata a Cerignola (FG) il 25.07.1949 (gg. 8)
- PIETROS Vette Micael nato a Elaberio (Etiopia) nel 1929 (gg. 7)
- POLICICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (gg. 7)
- RE Aldo nato a Roma il 03.12.1955 (gg. 20)
- ROBERTI Anna Maria nata ad Incis il 01.03.1945 (gg. 8)
- ROZZARI Francesca nata a Campoverde il 10.05.1967 (gg. 15)
- SANTANTONI Elena nata a Orvieto il 13.06.1913 (gg. 30)
- SIROLLI Maria Antonietta nata a Chieti il 10.06.1926 (gg. 7)
- SOLIDEA Luciana BELLONI nata a Permobilili (PG) il 07.03.1925 (gg. 7)
- SPIGAFERRI Carlo nato a Roma il 27.01.1956 (gg. 5)

ferimento seguito all'esplosione, oltre ai danni materiali indicati al capo seguente.

In Roma il 14 maggio 1993, verso le ore 21,45.

B) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Ruggero Fauro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiati oltre le strade e le infrastrutture urbanistiche, numerosi edifici tra i quali:

- CLINICA QUISISANA sita in Roma, Via G. Porro nr. 5
- ISTITUTO ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA sito in Roma, Via Castellini 29
- SCUOLA ELEMENTARE STATALE "S. PIO X" sita in Roma, Via Boccioni nr. 14
- SCUOLA MATERNA COMUNALE sita in Roma, Via Fauro nr. 41
- I.N.P.S. sito in Roma, Via G. Borsi nr. 11

ALTRA CAUSAE.A. Rete Elettrica Pubblica e Privata sede in Roma, Piazzale Ostiense nr. 2
(per la zona interessata dall'esplosione dell'auto-bomba)

207

- VIA R. FAURO numeri civici 18 - 25 - 27 - 37 - 38 - 46 - 54 - 62 - 62/a - 66 - 76 - 94
 - VIA A. CARONCINI numeri civici 4 - 6 - 19 - 23 - 27 - 29 - 35 - 53
 - VIA U. BOCCIONI numeri civici 3 - 5
 - VIALE PARIOLI numeri civici 62 - 112 - 120 - 124
 - VIA A. CASELLA numeri civici 13
- Tempo e luogo come al capo A);.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo A), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in via Ruggero Fauro il 14 maggio 1993 alle ore 21.45.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo A), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura FIAT Uno 60 tg. Roma 5F5756 di proprietà della s.r.l. I.S.A.F., sottraendola alla detentrica CORBANI Linda che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993.

E) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui" - ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori; agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLIAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte; in Firenze il 27.05.1993, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Firenze ed in tale contesto specificamente la Galleria degli Uffizi - l'uno e l'altra alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico nazionale-; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti;

faceva esplodere in via dei Georgofili un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno del furgone FIAT Fiorino di cui al capo H), cagionando così la morte di:

NENCIONI Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l'11.11.1954, residente in Firenze, via dei Georgofili nr. 4; FIUME Angela, coniugata NENCIONI, nata a Napoli il 19.10.1957; NENCIONI Nadia nata a Fiesole il 4.11.1984; NENCIONI Caterina nata a Fiesole il 12.11.1992; CAPOLICCHIO Dario, nato a Palermo il 29.09.1971;

e cagionando inoltre il ferimento di:

- CHELLI Francesca nata a La Spezia il 4.4.1971 (giorni 15); MOSCA Daniele nato a Olten (Svizzera) il 26.4.1958 (giorni 7); BUCCHERI Rossella nata a Firenze il 30.5.1978 (giorni 7); VITALIANO Roberto nato a Fiesole il 12.8.1954 (giorni 3); CASANOVA Danilo nato a Ravaschetto (UD) il 16.8.1948 (giorni 3); LEO Maria Rosaria nata a Gragnano (NA) il 18.8.1974 (giorni 3); LEO Nicoletta nata a Salerno il 22.2.1979 (giorni 6); TORTI Giorgia nata a Scansano (GR) il 25.3.1942 (giorni 7); PAGLIAI Eleonora nata Firenze il 9.4.1971 (giorni 10); BERTOCCHI Anna nata a Migliarino di Ferrara il 25.8.1937 (giorni 4); ROCCO Vincenzo nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il 28.2.1957 (giorni 7); BINI Bruno nato a Brescia l'8.9.1944; CAPRARO Amalia nata a Barbarano Vicentino (VI) l'8.5.1947 (giorni 10); CECCUCCI Daniela nata a Bastia (PG) il 2.11.1953 (giorni 7); CORVI Ida nata a Teglio (SO) il 14.3.1912 (giorni 10); DEL FRATE Lorenzo nato a Grosseto il 20.11.1948 (giorni 10); DONATI Dino nato a Poppi (AR) il 2.3.1932 (giorni 4); FARAONE MENNELLA Jasmin nata a Torre del Greco (NA) il 25.2.1974 (giorni 20); FRAGASSO Federico nato a Fiesole il 27.4.1981 (giorni 5); GALVANI Alberto nato a Senigallia (AN) il 26.2.1927 (ricoverato il 27.5 e dimesso il 12.6.1993); LIPPI Daniela nata a Imola (BO) il 18.4.1968 (giorni 20); LOMBARDI Paolo nato a Pesaro il 4.9.1948 (giorni 3); MARAVALLE Marina nata a Pineto (TE) il 6.7.1963 (giorni 7); MINLATI Giovanni nato a Firenze l'8.7.1970 (giorni 10); PEDANI Paola nata a Pisa il 17.9.1925 (fattasi medicare il 27.5.1993); PICCINI Enrico nato a Firenze il 9.12.1963 (giorni 2); RICOVERI Walter nato a La Spezia il 10.5.1946 (giorni 3); SAMOGGIA Giovanna nata a Firenze il 3.9.1910 (giorni 5); SEIBEL Maria cittadina tedesca, nata il 29.11.1949 (giorni 7); SEIBEL Nadine, cittadina tedesca, nata il 16.3.1980 (giorni 10); SICILIANO Umberto nato a San Lucido (CS) il 22.12.1935 (giorni 8); SILIANI Paolo nato a Firenze il 29.6.1960 (giorni 5); STEFANINI Andrea nato a Firenze il 17.9.1972 (giorni 15); STEFANINI Nicola, nato a Bomarzo (VT) il 18.3.1939 (giorni 7); TONEL Franck nato a Cahors (F) il 20.4.1968 (giorni 7); TONIETTI Alessandro nato a Seravezza (LU) il 9.12.1970 (giorni 7); TRAVAGLI Alessandro nato a Firenze il 3.3.1950 (giorni 5); TRISCIUOGLIO Olga nata a La Spezia il 31.3.1915 (giorni 10);

seguiti all'esplosione e quindi al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica - venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Firenze verso le ore 01,00 del 27 maggio 1993.

F) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al

capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del patrimonio artistico dello Stato.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di Via dei Georgofili e di Via Lambertesca:

risultavano totalmente distrutti la Torre del Pulci sede dell'Accademia dei Georgofili e gravemente danneggiati la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica;

venivano perdute le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Gherardo delle Notti - "Adorazione dei pastori"; Manfredi - "Giocatori di carte"; Manfredi - "Concerto";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Aquila"; Scacciati - "Avvoltoi, gufi e beccaccia"; Grant (stampa raff.) - "Scena di caccia"; Landseer (stampa raff.) - "Grande cervo in una palude";

venivano gravemente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Van Der Weyden - "Deposizione nel Sepolcro"; Sebastiano Del Piombo - "Morte di Adone"; Cristofano dell'Altissimo - "Ritratto di Giovanni della Casa"; Gregorio Pagani - "Priamo e Tisbe"; Rubens - "Enrico IV alla battaglia d'Ivry"; Rubens - "Ritratto di Filippo IV di Spagna"; C. Lorrain - "Porto con Villa Medici"; Bernini - "Testa di angelo"; Gherardo Delle Notti - "Adorazione del Bambino"; Gherardo Delle Notti - "La buona ventura"; Gherardo Delle Notti - "Cena con suonatori di liuto"; Manfredi - "Tributo a Cesare"; Manfredi - "Disputa con i Dottori"; F. Rustici - "Morte di Lucrezia"; A. Gentileschi - "Giuditta e Olofene"; A. Gentileschi - "Santa Caterina"; G. Reni - "David con la testa di Golia"; B. Strozzi - "Parabola del convitato a nozze"; Empoli - "Natura Morta"; Empoli - "Natura Morta"; R. Manetti - "Massinissa e Sofonisba"; G.B. Spinelli - "David festeggiato dalle fanciulle"; G.B. Spinelli - "David placa l'ira di Saul"; N. Reiner - "Scena di gioco"; scuola caravaggesca - "Incredulità di San Tommaso"; Valentin - "Giocatori di dadi"; scuola caravaggesca - "Liberazione di S. Pietro"; - "Battaglia di Radicofani"; M. Caffi - "Fiori"; M. Caffi - "Fiori"; Gherardo Delle Notti - "Cena con sponsali"; presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Pellicano"; "Fiori" (nr. 2 - inv. castello 576 e 578);

venivano variamente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Bronzino - "Ritratto di donna"; Van Douven - "Glorificazione degli Elettori Palatini"; scuola A. Gaddi - "Trittico: Madonna e Santi"; Maso da San Friano - "La caduta di Icaro"; Giovanni da San Giovanni - "Madonna col Bambino e San Francesco"; R. Van Der Weyden - "Deposizione"; Pontormo - "Madonna col Bambino"; Garofalo - "Madonna e Santi"; Vasari - "Ritratto del Duca Alessandro"; Raffaellino Del Garbo - "Madonna col Bambino"; Puccinelli - "Madonna col Bambino"; A. Micheli - "Santa Caterina"; scuola caravaggesca - "Doppio ritratto"; ignoto - "Bambino giacente"; ignoto - "San Giovanni Evangelista"; scuola romana - "Ritratto di Porzia De' Rossi"; Fra' Bartolomeo - "Porzia"; Velasquez - "Dama a cavallo"; scuola del Pollaiuolo - "La Giustizia"; Tiziano - "Ultima cena"; scuola sec. XV - "Vergine col Bambino"; A. Cecchi - "Autoritratto"; V. Campanello - "Autoritratto"; C. Baba - "Autoritratto"; M. De Matchva - "Autoritratto"; Farulli - "Autoritratto";

presso l'Istituto e Museo della Storia e della Scienza: "Vaso cilindrico dell'Accademia del Cimento", sec. XVII, alt. cm. 27, diam. cm. 9, vetro (catal. IX,66), incrinato il piatto del vaso - danno non sanabile - indebolimento dell'oggetto irreparabile; "Vassoio", sec. XVII, vetro, diam. cm. 46 circa (catal. IX,85), incrinato - irreparabile; "Telescopio riflettore", legno, di Leto Guidi, sec. XVIII (catal. XI.1), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Telescopio riflettore", legno, sec. XVII (catal. XI.2), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Sfera armillone Santucci", sec. XVI (catal. VII.30), armilla rotta - distacco della calotta polare - indebolimento struttura - danno sanabile con difficoltà;

risultavano danneggiate le seguenti sculture:

presso la Galleria degli Uffizi: arte ellenistica - "Niobide"; arte romana - "Testa di giovanetto"; copia di epoca romana del "Discobolo di Mirone"

Tempo e luogo come al capo E).

G) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo E), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E e F), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in Via dei Georgofili di Firenze il 27 maggio 1993 alle ore 01,04.

H) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo E, per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava del furgone FIAT Fiorino tg. FI H90593 di proprietà di PARRONCHI Andrea, sottraendolo al detentore ROSSI Alvaro che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via.

In Firenze il 26 maggio 1993

K) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULLANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui" - ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLIAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULLANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale -; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

faceva esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo Y), cagionando così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 09.10.1963

- LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967

- PASOTTO Sergio nato a Milano il 27.07.1959

- PICERNO Stefano nato a Terni il 12.09.1956

che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario

- DRISS Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949

oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata)

- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15)

- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata)

- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata)

- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8)

- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5)

- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5)

- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5)

- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30)

- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950

- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca il 25.07.1949 (gg. 15)

- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 08.07.1961

In Milano il 27 luglio 1993 alle ore 23.14.

I) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Palestro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati :

- VIA PALESTRO numeri civici 6 - 12 - 20 - 22

- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 22/a

24

- PIAZZA CAVOUR numeri civici 5 - 7

- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1

- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9

- VIA TADINO numero civico 1

- VIA LECCO numero civico 1/a

- VIA TARCHETTI numero civico 2

- VIA MANIN numeri civici 3 - 33 - 35

- VIA DELLA SPIGA numero civico 52

- VIA SENATO numeri civici 2 - 34

- VIA TURATI numeri civici 3 - 34

- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12

Tempo e luogo di cui sopra.

J) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate

707

al capo K), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi K e I), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portava in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.

Y) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo K), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498 sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.
In Milano il 24 luglio 1993.

L) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui" - ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLLAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro - edifici massimamente rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti, faceva esplodere nel piazzale della Basilica di San Giovanni in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San Giorgio al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo R), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate - occasionalmente

807

presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San Giorgio al Velabro:-

- BASTIANELLI Daniele nato a Roma il 09.09.1979 (gg. 5)
- BASTIANELLI Emanuele nato a Roma il 25.04.1955 (gg. 7)
- BASTIANELLI Ezio nato a Montefalco (PG) il 25.11.1953 (gg. 20)
- CARPENELLI Angelo nato a Marciano (PG) il 05.10.1955 (gg. 3)
- CICCARONI Francesca nata a Roma il 24.12.1943 (gg. 7)
- CIRAVOLO Grazia nata a Partinico (PA) il 24.03.1955 (gg. 7)
- COLOMBO Cecilia nata a Milano il 02.09.1961 (gg. 5)
- CUCINOTTA Fabrizio nato a Roma il 03.12.1971 (gg. 3)
- D'ANGELO Maria Laura nata a Roma il 06.02.1965 (gg. 5)
- GRAUSE Lamberto nato in Belgio il 20.01.1930 (gg. 5)
- LOMBARDO Marcello nato a Roma il 07.12.1955 (gg. 15)
- LOSITO Michele nato a Roma il 07.05.1956 (gg. 7)
- MAZZITELLI Maria Domenica nata a Tropea il 24.10.1976 (gg. 4)
- MELLINI Corrado nato a Roma il 01.09.1969 (gg. 7)
- PIACENTINI Marinella nata a Roma il 31.01.1951 (gg. 3)
- PURNUKO SUBIYANTO Laurentius nato in Indonesia il 23.07.1961 (gg. 30)
- REMMERSWAAL James nato in Olanda il 01.09.1938 (gg. 5)
- RUFINI Patrizia nata a Roma il 18.01.1961 (gg. 5)
- RUGGERI Gianfranco nato a Roma il 02.07.1958 (gg. 7)
- TAGLIAFERRI Angelo nato a Magliano Sabina (RI) il 25.01.1953
(lesioni a carattere permanente)
- TORRONI Domenica nata a Roma il 23.12.1973 (gg. 1)
- VERNILE Mario nato a Castrocielo (FR) il 22.08.1955 (gg. 10)

ferimento seguito all'esplosione e quindi al crollo di alcune strutture portanti degli edifici su indicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08.

M) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e della Chiesa di San Giorgio al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro,

risultavano danneggiati:

- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16
proprietà SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.
- MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87
- VIA DEL VELABRO numeri civici 4 - 4/a - 5 - 5/a - 5/b - 6 - 19
- PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 12 - 36 - 40/a - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 64
- VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276
- VIA MERULANA numeri civici 134 - 137 - 139 - 141
- VIA D. FONTANA numeri civici 16 - 18
- PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29
- VIA LABICANA numeri civici 45

- VIA DEI FIENILI numeri civici 53
- VIA S. TEODORO numeri civici 44 - 64 - 74 - 76 - 88
nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese.
Tempo e luogo come al capo L);

N) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo L), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi L e M), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro alle ore 00.03 e alle ore 00.08 del 28.7.1993.

O) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo L), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto si impossessavano, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, delle autovetture

- Fiat Uno tg. ROMA 8A6003 di proprietà di MAZZER Barbara in data 26.7.1993

- Fiat Uno tg. ROMA 9190Y di proprietà di BRUGNETTI Marcello in data 27.7.1993, - Fiat Uno targata ROMA 27265M nel possesso di COCCHIA Stefano nelle ultime ore del 27.7.1993.

In Roma nelle date sopra indicate.

P) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui" - ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLIAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

in Roma, il 23.1.1994, al fine di uccidere compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare, avendo individuato come obiettivo da colpire l'Arma dei Carabinieri, in ragione della funzione di contrasto assunta nei riguardi dell'associazione mafiosa "cosa nostra", uno dei cui episodi emblematici era stato l'arresto di Salvatore RIINA, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività della predetta associazione; collocavano una vettura Lancia Thema, nella quale era stato stivato un quantitativo di esplosivo superiore a 120 Kg., nel viale dei Gladiatori di Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico e di una caserma sede del Comando Nucleo Tribunali dei Carabinieri, ed altresì luogo nel quale, al termine di una manifestazione pubblica sportiva, transitavano veicoli recanti a bordo numerosi carabinieri in servizio di ordine pubblico; non esplodendo la vettura per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato, cause consistite in un difettoso uso del congegno di attivazione della carica.

 delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 10.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo P), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un quantitativo di esplosivo di peso superiore a 120 Kg., che veniva collocato all'interno di una "autobomba" nel luogo indicato al capo P) e nei tempi ivi descritti;

R) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo P) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo Q), al fine di trarne profitto, si impossessavano di una autovettura Lancia Thema che sottraevano a persona allo stato non identificata. Luogo e data allo stato non individuati.

S) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli TAGLIAVIA Francesco, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

11 of

in Formello, il 14.4.1994, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione della sua posizione, anche emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -via percorsa dal Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplose nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

In Formello, il 14 aprile 1994. E ciò dopo avere, in epoca anteriore e prossima a questa, predisposto un congegno esplosivo, che non deflagrò per mancato funzionamento, che era stato collocato sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO.

T) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo S), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale esploso verso le ore 19,30 del 14.4.1994;

U) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo T), al fine di trarne profitto, si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.
In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

Ritenuto che i reati in contestazione consentano l'adozione della misura

Ritenuto che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati in contestazione : deve premettersi che Francesco TAGLIAVIA era già stato sottoposto ad indagine per i medesimi fatti in considerazione di dichiarazioni rese 'de relato' da Pietro ROMEO , il quale aveva riferito quanto appreso da Francesco GIULIANO in ordine alla diretta e assoluta dipendenza dal TAGLIAVIA di tre dei membri del 'gruppo di fuoco' esecutore delle stragi in oggetto (lo stesso GIULIANO, oltre Cosimo LO NIGRO e Giuseppe BARRANCA) e in ordine all'incarico affidato dal TAGLIAVIA al GIULIANO ai fini di trovare appoggi in Firenze per compiersi l'attentato. L'assenza di ulteriori riscontri e la considerazione che il TAGLIAVIA era stato arrestato all'inizio della campagna stragista (il 22.5.1993) e altresì che la 'famiglia' mafiosa di Corso de'Mille era stata da quel momento ricompresa nel mandamento di Brancaccio, diretto dai fratelli Giuseppe e Filippo GRAVIANO, motivò la richiesta e la decisione di archiviazione.

All'esito delle dichiarazioni, non più 'de relato' e assai più circostanziate, rese da Gaspare SPATUZZA, il quale dal 26.6.2008 avviava formalmente la sua collaborazione con gli inquirenti, questo stesso Giudice, con decreto del 10.7.2008, autorizzava la riapertura delle indagini nei confronti di Francesco TAGLIAVIA in ordine ai reati oggi in contestazione, in quanto lo SPATUZZA, -soggetto condannato in via definitiva per i medesimi reati quale membro di quello stesso 'gruppo di fuoco' di cui sopra- delineava il TAGLIAVIA quale soggetto coinvolto in prima persona, nella sua qualità di capo della famiglia di Corso dei Mille, nei processi decisionali relativi alla programmazione ed esecuzione di questi delitti.

E' opportuno evidenziare come la collaborazione dello SPATUZZA si è aperta all'esito di un lungo e graduale percorso (non solo riferito dal medesimo, ma puntualmente riscontrato dalle indagini di PG svolte immediatamente dopo, come esposto analiticamente nell' annotazione D.I.A. 24.9.2008). In occasione del primo interrogatorio del 26.6.2008 e nei successivi del 9 luglio 2008, 17 dicembre 2008 e 16 marzo 2009, egli ha specificamente riferito che 'CICCIO'TAGLIAVIA prese parte, in qualità di capo-famiglia di Corso de'Mille, alla riunione, tenutasi in un villino vicino all'Hotel Zagarella, in cui fu discusso dell'attentato di Firenze ed alla quale parteciparono anche lo SPATUZZA, Giuseppe GRAVIANO, MESSINA DENARO, PEPPE BARRANCA, Francesco GIULIANO e Cosimo LO NIGRO. Scopo della riunione , così disse GIUSEPPE GRAVIANO (secondo lo SPATUZZA), era decidere sulla necessità di compiere questo attentato e sulle modalità esecutive dello stesso. Precisava poi che lui, LO NIGRO, BARRANCA e GIULIANO erano stati incaricati di eseguire quel delitto e che l'autobomba fu collocata un centinaio di metri più distante rispetto all'obiettivo programmato.

Nell'interrogatorio del 9.7.2008 SPATUZZA ha precisato che lui e LO NIGRO furono convocati da Giuseppe GRAVIANO alla riunione nel villino fra S.Flavia e l'Hotel Zagarella , ove trovarono altresì Matteo MESSINA DENARO, Ciccio TAGLIAVIA e Giuseppe BARRANCA. In tale sede venne detto che c'era da fare un 'lavoro' a Firenze che la prospettiva era di colpire beni del patrimonio artistico cittadino. Il TAGLIAVIA, quale capo famiglia di Corso de'Mille, aveva deciso di destinare a quell'operazione, quali suoi uomini, GIULIANO, BARRANCA e LO NIGRO. Secondo SPATUZZA, Giuseppe GRAVIANO, Matteo MESSINA DENARO e 'Ciccio' TAGLIAVIA avevano in quel contesto il medesimo ruolo decisionale ed erano lì presenti per spiegare a loro, incaricati dell'esecuzione dell'attentato, cosa dovevano fare. Precisava altresì il collaborante che all'epoca della riunione nel villino di S.Flavia l'esplosivo non era ancora stato preparato.

Per far capire il ruolo di TAGLIAVIA SPATUZZA ha altresì riferito un episodio, nel quale, quando si trattò di spostare l'esplosivo dopo la strage di Capaci, egli era andato a cercare BARRANCA e LO NIGRO, i quali, proprio nel rispetto delle gerarchie interne, gli dissero che loro per muoversi dovevano avere l'ordine di CICCIO TAGLIAVIA. Affermava però SPATUZZA che un vero e proprio 'gruppo di fuoco' venne costituito solo dopo la strage di Firenze e fu lui a esserne messo a capo.

Nell'interrogatorio del 17.12.2008 il collaborante ha ribadito ancora che la partecipazione di TAGLIAVIA alla riunione per la preparazione della strage di Firenze era fondamentale perché solo

attraverso di lui potevano essere impiegati nell'operazione LO NIGRO, BARRANCA e GIULIANO. Dopo tale incontro, peraltro, Francesco TAGLIAVIA fu arrestato (il 22.5.1993, come si è detto). Poco dopo SPATUZZA e LO NIGRO, nel periodo in cui si stava preparando l'esplosivo per un attentato (che il collaborante ipotizzava potesse essere quello di Milano o quello di Firenze), su indicazione dei familiari del medesimo TAGLIAVIA, si recarono ad un incontro con lui presso il Tribunale di Palermo (ove si doveva tenere una udienza a carico del TAGLIAVIA, non per vicende di mafia, ma per un reato di scarsa importanza). In tale occasione CICCIO TAGLIAVIA, in presenza anche del padre PIETRO, disse a LO NIGRO di riferire ai GRAVIANO che dovevano fermarsi con gli attentati (utilizzando la frase criptica, ma del tutto comprensibile per l'interlocutore: *'fate sapere a madre natura di fermare tutto per il bingo'*, dove 'Madre natura' indicava Giuseppe Graviano e 'bingo' era il termine usato per far riferimento agli attentati).

La PG ha effettuato, su delega del PM, indagini rivolte a riscontrare le dichiarazioni di SPATUZZA, giungendo così a individuare, tra l'altro, sia la casa ove avvenne l'incontro preparatorio della strage di Firenze (un villino nel Comune di S.Flavia, posto in via Nazionale L.30, nella disponibilità di VASILE Leonardo), sia l'udienza in cui avrebbe potuto tenersi l'incontro con TAGLIAVIA presso il Tribunale di Palermo, la quale dovrebbe identificarsi in quella tenutasi, nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, il 12.1.1994 (dunque dopo gli attentati di Firenze, Milano e Roma, ma prima di quelli falliti all'Olimpico e al collaborante Contorno). Si tratta dell'unica udienza compatibile con la dinamica riferita dallo SPATUZZA e con il periodo di libertà sia di TAGLIAVIA Pietro (dal 18.8.93 al 28.1.94) che di Giuseppe GRAVIANO (destinatario del messaggio di CICCIO TAGLIAVIA e arrestato il 27.1.1994).

Le dichiarazioni accusatorie rese da SPATUZZA in ordine a Francesco TAGLIAVIA sono, come si è detto, convergenti con quelle rese quasi 13 anni fa (e precisamente il 9.5.1997) da Pietro ROMEO nell'ambito di un procedimento collegato n.1238/97 RGNR Proc. Rep. Palermo e che recentemente sono state confermate dal collaborante: questi, nel 1997, aveva in primo luogo riferito che Francesco TAGLIAVIA, quando era latitante, si avvaleva per compiere alcune estorsioni e danneggiamenti dei predetti LO NIGRO, GIULIANO e BARRANCA. I tre 'ragazzi' del TAGLIAVIA erano poi confluiti nel 'gruppo di fuoco' diretto dal MANGANO, unitamente a CANNELLA, SPATUZZA e TUTINO, che erano invece alle dipendenze dei fratelli GRAVIANO. Quanto al ruolo di TAGLIAVIA nelle stragi del 1993-4, ROMEO aveva riferito al PM quanto saputo dal GIULIANO e cioè che TAGLIAVIA aveva chiamato quest'ultimo, prima che iniziassero gli attentati, per chiedergli di prendere contatti con tale Stefano Marino, che aveva dei parenti a Firenze, in vista della esecuzione dell'attentato agli Uffizi, attività che aveva avuto però esito negativo.

ROMEO affermava altresì di aver saputo da GIULIANO che a Firenze furono lui e LO NIGRO a collocare l'auto-bomba e che SPATUZZA, anch'egli coinvolto nell'esecuzione del delitto, era in quella fase rimasto in casa della persona che dava alloggio.

Occorre in proposito evidenziare, ai fini di valutare l'autonomia e la genuinità delle attuali chiamate in correità dello SPATUZZA, come le dichiarazioni di Pietro ROMEO in ordine al ruolo di Francesco TAGLIAVIA nella campagna stragista del 1993-4 furono rese in un procedimento che, come si è detto, si concluse con una archiviazione e comunque non ebbero alcuna pubblica diffusione, così che appare da escludersi ragionevolmente che esse potessero essere note allo SPATUZZA.

Sentito nuovamente dal P.M. in data 30.9.2009, il ROMEO ha confermato il ruolo di capo famiglia di Corso de'Mille svolto all'epoca da 'Ciccio' TAGLIAVIA e ha riferito che Francesco GIULIANO gli aveva detto che i soldi per finanziare le trasferte per eseguire le stragi 'in continente' (circa 5-10 milioni a testa) provenivano da quest'ultimo ed erano tratte dall'attività di estorsione ai danni dei commercianti. In tale sede il ROMEO ha aggiunto che TAGLIAVIA e Giuseppe GRAVIANO avevano costituito un gruppo unico, unendo tutti i 'ragazzi' che

provenivano dalle famiglie di Corso de' Mille e di Brancaccio, cioè Gaspare SPATUZZA, Vittorio TUTINO, Cristofaro CANNELLA, Francesco GIULIANO, Cosimo LO NIGRO e Giuseppe BARRANCA (gli ultimi tre indicati quali uomini di TAGLIAVIA).

Ulteriori riscontri sono stati poi acquisiti recentemente tramite le dichiarazioni accusatorie rese da Pietro CARRA, Pasquale ed Emanuele DI FILIPPO, Giovanni CIARAMITARO, Salvatore GRIGOLI e Giovanni DRAGO.

Il CARRA, nell'interrogatorio reso il 15.10.2009, ha confermato che 'Ciccio' TAGLIAVIA era il capo della famiglia di Corso dei Mille e che erano a lui 'unitissimi' BARRANCA, LO NIGRO e GIULIANO. Questi tre soggetti erano così vicini a TAGLIAVIA che, dopo il suo arresto, si recavano ad appuntamenti con la moglie di quest'ultimo, quando lei rientrava dai colloqui in carcere: descriveva efficacemente il collaborante che la donna 'incontrava un viavai di gente e parlava per appuntamenti', portando gli ordini del marito. La donna, dunque, svolgeva il ruolo di tramite fra il marito detenuto e le persone all'esterno. Così che, nonostante la detenzione, continuava a 'non muoversi foglia' se non lo voleva Ciccio TAGLIAVIA.

Precisava CARRA che era stato Giuseppe BARRANCA a coinvolgerlo nel trasporto dell'esplosivo usato per le stragi in continente e che certamente BARRANCA era persona certamente sottoposta a Ciccio TAGLIAVIA

Le dichiarazioni relative al particolare rapporto di dipendenza assoluta di BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO rispetto al TAGLIAVIA assumono ovviamente significato indiziante alla luce del fatto che i tre predetti soggetti sono stati condannati in via definitiva per tutti gli episodi di strage del 1993-1994 in questione (ad eccezione per il solo BARRANCA degli episodi di Formello e dell'Olimpico), quali loro esecutori materiali

Anche Pasquale DI FILIPPO, nell'interrogatorio del 15.10.2009, ha indicato Ciccio TAGLIAVIA come capo della famiglia di Corso dei Mille, referente diretto dei fratelli GRAVIANO e persona da cui aveva ricevuto direttive in ordine a 'grosse operazioni anche di droga'. LO NIGRO, BARRANCA e forse anche GIULIANO erano parenti di TAGLIAVIA e 'stavano sempre insieme, erano una cosa sola', tanto che DI FILIPPO escludeva che essi potessero prendere iniziative autonome dal primo, in quanto loro erano 'i suoi uomini'.

Anche DI FILIPPO, come CARRA, affermava che Ciccio TAGLIAVIA era rimasto il punto di riferimento indiscusso ('il braccio forte') per LO NIGRO, BARRANCA e GIULIANO anche quando era in carcere.

La totale dipendenza dei tre predetti soggetti da Ciccio TAGLIAVIA è stata altresì confermata con certezza da Emanuele DI PASQUALE, nell'interrogatorio del 5.10.2009: questi ha infatti affermato che i tre erano 'alle strette dipendenze del TAGLIAVIA' nel senso che tutti i loro movimenti erano gestiti da quest'ultimo. Ha precisato altresì che i rapporti fra Ciccio TAGLIAVIA e Giuseppe GRAVIANO, entrambi capi mandamento, erano ottimi,

Identiche indicazioni, sul ruolo direttivo di Francesco TAGLIAVIA nel mandamento di Corso de'Mille e sul rapporto di dipendenza di LO NIGRO, BARRANCA e GIULIANO da quest'ultimo, sono state fornite da Giovanni CIARAMITARO, nell'interrogatorio del 22.10.2009, da Salvatore GRIGOLI nell'interrogatorio del 5.11.2009 nonché (salvo per la specifica circostanza del ruolo di Cosimo LO NIGRO, che il collaborante non ricordava esattamente) da Giovanni DRAGO nell'interrogatorio del 5.10.2009

Occorre infine sottolineare come Giovanni DRAGO, Filippo DI PASQUALE e Emanuele DI PASQUALE avessero già reso dichiarazioni sul ruolo di TAGLIAVIA quale 'uomo d'onore' al vertice della famiglia mafiosa di Corso de'Mille nel dibattimento svoltosi avanti alla II Sezione della Corte d'Assise di Firenze nel processo N.12/96 R.G. per le stragi di Roma, Firenze e Milano in oggetto e che il ruolo comunque di spicco del TAGLIAVIA nell'ambito di Cosa Nostra è già stato accertato all'esito del procedimento N. 815/95 R.G., celebrato avanti alla A.G. di Palermo, e

conclusosi con sentenza in primo grado del 28.12.1995, parzialmente riformata alla Corte d'Appello in data 3.3.1997 (con la quale il TAGLIAVIA è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per violazione dell'art.416 bis co.4 e 6 c.p.). Tale ruolo è stato ribadito poi all'esito del procedimento definito con sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta in data 13.2.1999 (con la quale l'odierno indagato è stato condannato alle pena dell'ergastolo per il reato di cui all'art.416 bis co.4 e 6 c.p. nonché per strage, violazione alla legge sulle armi e altro) nonché nella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo il 12.4.1997 (parzialmente riformata dalla sentenza di II grado del 17.6.2004) relativa ad una serie di ventisei omicidi e altri gravi reati, commessi nel periodo 1988-89, nella quale il TAGLIAVIA emerge quale 'uomo d'onore' all'epoca stabilmente inserito nel 'gruppo di fuoco' di diretta fiducia di Salvatore RIINA e soprattutto (per quanto in questa sede interessa) al fianco dell'esponente di spicco Giuseppe GRAVIANO .

In conclusione, considerate le prove dichiarative sopra richiamate alla luce di quanto già accertato in via definitiva dalla sentenza emessa in data 6.6.1998 dalla Corte d'Assise di Firenze , in parte riformata dalla sentenza emessa il 13.2.2001 dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, il quadro giudiziario a carico dell'odierno indagato ha ormai assunto il requisito di gravità richiesto dall'art.273 c.p.p. in ordine al concorso del medesimo in tutti i reati in contestazione, esecutivi della campagna stragista operata da Cosa Nostra in continente negli anni 1993-4, in quanto dagli elementi ad oggi acquisiti risulta che l'odierno indagato :

- ha messo a disposizione per l'esecuzione sin dal primo attentato gli uomini che erano sotto la sua specifica e assoluta direzione e mettendo a disposizione altresì il denaro necessario agli spostamenti dei medesimi
- ha partecipato quale capo famiglia di Corso de'Mille alla riunione ove è stato organizzato l'attentato di Firenze
- successivamente al suo arresto ha continuato a dare direttive ai propri uomini tramite la moglie , che aveva accesso ai colloqui, mantenendo i medesimi uomini a disposizione per l'esecuzione degli ulteriori attentati

Ritenuto che, ai sensi dell'art.275 co.3 c.p.p., essendo contestati reati aggravati ai sensi dell'art.7 D.L.n.152/91 conv in L.n.203/91 e dell'art.1 D.L.n.625/79 conv in L.n.15/80, è imposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, non essendo stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Una specifica considerazione merita peraltro l'attuale stato detentivo del TAGLIAVIA: egli è stato condannato infatti, con tre diverse sentenze (Corte di Assise di Caltanissetta 13.2.1999 , Corte di Assise di Palermo 12.4.97, parzialmente riformata il 17.6.2004 dalla Corte d'Assise di Appello ; Corte d'Assise di Palermo 11.6.2004) alla pena dell'ergastolo (con isolamento diurno) per reati, quali la violazione dell'art.416 co.2 c.p. e dell'art.575 c.p. , che sono ostativi, in via generale, alla concessione di benefici penitenziari ai sensi dell'art.4 bis co. 1 e co. 1 ter L.n.354/75.

La Suprema Corte, riguardo all'applicabilità di misure cautelari a soggetti già detenuti per altra causa, ha affermato che "quando la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato giustificano una valutazione di pericolosità a norma dell'art. 274 c.p.p., lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena dell'imputato può essere considerato idoneo a elidere una tale valutazione solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative; in caso contrario si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza" (Cass., 2009, Cass. sez. 5[^], 10 novembre 1997, Piscioneri, m. 209560, Cass., sez. 6[^], 12 marzo 1998, Maritan, m.211064, Cass., sez. 1[^], 27 settembre 2005, Vitello, m. 232509).

In proposito deve però sottolinearsi che l'accesso al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata, che, però, ai nostri fini non ha alcuna rilevanza) nei confronti di coloro che sono stati condannati (fra gli altri) per il reato di cui

all'art.416 bis c.p., è tuttavia ipotizzabile (ai sensi dell'art.4 co.1 cit.) non solo in caso di collaborazione (situazione non sussistente attualmente) o nei cd. casi di 'collaborazione impossibile' (difficilmente configurabile nel caso del TAGLIAVIA, in quanto presuppone che la limitata partecipazione al fatto criminoso' o 'l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità' rendano 'impossibile un'utile collaborazione con la giustizia', il che non può certo dirsi con riferimento ad un soggetto condannato quale dirigente di mandamento nell'ambito di 'Cosa Nostra') ma anche (ai sensi dell'art.4 co.1 bis L.n.354 cit.) se sono stati acquisiti positivi elementi in base ai quali si possa escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ipotesi che potrebbe essere dedotta dall'odierno indagato, atteso anche il lungo tempo trascorso dai fatti. Non è dunque possibile 'escludere anche in astratto che vengano applicate misure alternative'. Del resto sono stati acquisiti elementi dai quali si desume che il TAGLIAVIA anche durante la detenzione ha continuato ad esercitare un certo potere decisorio nell'ambito dell'organizzazione mafiosa di cui è stato esponente di primo rilievo, avvalendosi in primo luogo dei momenti di colloquio avuti con la moglie, ciò che ancora avviene. In tal senso l'applicazione della misura cautelare consentirà di esplicitare un più specifico controllo da parte dell'A.G. su tali contatti del detenuto con l'esterno, che dovranno essere espressamente autorizzati dal P.M. o dal G.I.P di questo procedimento, così esplicitandosi una ulteriore salvaguardia dal pericolo di reiterazione di fatti di reato come di inquinamento probatorio.

La gravità e complessità dei fatti in contestazione e il ruolo di particolare rilievo svolto in essi dall'indagato fanno desumere la sussistenza di quelle 'specifiche ed eccezionali esigenze di cautela' che giustificano di dilazionare per un tempo di 5 giorni l'esercizio del diritto di conferire col difensore, ai sensi dell'art.104 co.3 c.p.p.

P.Q.M.

visti gli artt.273 e segg., 285, 292 c.p.p.,

APPLICA a TAGLIAVIA FRANCESCO in ordine ai reati in contestazione la misura della custodia cautelare in carcere.

Visto l'art.104 co.3 c.p.p. sospende per 5 giorni il diritto dell'indagato di conferire col difensore.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in triplice copia, al P.M., per l'esecuzione.

Firenze, li 9.3.2010

IL GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA per l'esecuzione
Firenze, 9 MAR. 2010

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa  Morgetti

DEPOSITATO IN UDIENZA CANCELLERIA
IL 17 MAR. 2010

L'Assistente Sociale Mario
Gotti  Rigoli



17

PER COPIA
Firenze 13/5/11

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Elis 

